

Civile Ord. Sez. 1 Num. 20550 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO MAURO
Relatore: FRAULINI PAOLO
Data pubblicazione: 18/06/2026

Oggetto:
Responsabilità
amministratore s.r.l.
AC - 16/06/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19622/2022 R.G. proposto da:

Tringali Leonardo, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Arizzi,
giusta procura in atti;

– **ricorrente** –

Contro

Fallimento della E.L.A. TRASPORT s.r.l. in liquidazione, in
persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Danilo
Giuseppe Albanesi, giusta procura in atti;

– **controricorrente** –

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, terza sezione civile, n. 889/2022, depositata il 23 maggio 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 giugno 2026 dal Consigliere Paolo Fraulini.

RILEVATO CHE

1. Leonardo Tringali, quale socio, amministratore e liquidatore della E.L.A. TRASPORT s.r.l., ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del locale Tribunale che, previo accertamento della sua *mala gestio*, lo aveva condannato a risarcire alla curatela del Fallimento della E.L.A. TRASPORT s.r.l. in liquidazione, nelle more dichiarato, la somma di euro 250.650,00, oltre accessori.

2. Il Fallimento della E.L.A. TRASPORT s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso.

3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: a) che l'avvenuta deduzione da parte del Tringali, in sede di precisazione delle conclusioni in appello, che la curatela aveva positivamente esercitato un'azione revocatoria nei confronti della Co.Vin. s.p.a., avendo ottenuto a tale titolo una condanna a vedersi pagare la somma di €. 146.000,00, oltre accessori e aveva comunque incassato dalla Co.Vin. s.p.a. la somma di €. 184.876,18, era inammissibile, in quanto conteneva una semplice critica alla possibilità che la curatela potesse incassare più somme da soggetti diversi per lo stesso titolo, dovendo, comunque, osservarsi che, in ogni caso, tale circostanza non rilevava in alcun modo nell'accertamento della responsabilità dell'amministratore per gli atti di *mala gestio* in concreto accertati;

b) che andava condiviso l'accertamento del Tribunale inerente alla responsabilità del Tringali per il mancato incasso del prezzo di €. 70.000,00, pattuito per la cessione dell'azienda alla International Tanit Service s.r.l., società estera, che il primo giudice aveva accertato come mai corrisposto.

4. Le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: «Erronea applicazione di norme di diritto per erronea applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., in ragione della carente ricostruzione della fattispecie concreta [in ragione delle restituzioni ottenute con il vittorioso esperimento di azione revocatoria]. Violazione dell'art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3, in relazione agli artt. 1218 e 1223 c.c. e ss., che indicano i criteri per la quantificazione del danno patrimoniale risarcibile a seguito di inadempimento. Violazione dell'art. 360 c.p.c., co. 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che risulta dagli atti processuali. Violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. poiché la Corte, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e nella valutazione degli elementi probatori, ha omesso di valutare le risultanze dell'azione di revocatoria esperita nei confronti della Co.Vin. s.p.a., di cui l'appellante aveva esplicitamente dedotto la decisività della circostanza ai fini della decisione.».

Il motivo è fondato, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La reiezione della deduzione oggetto del motivo in esame è stata così motivata dalla Corte territoriale:

“Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta che la curatela, avendo proposto revocatoria dei pagamenti effettuati dalla CO.VI.N s.p.a. alla E.LA. Trasport srl e alla Tringali srl poi accolta dal Tribunale di Messina che ha dichiarato inefficace la vendita degli automezzi effettuata in data 9.12.2017, avrebbe ottenuto una duplicazione della stessa somma oggetto di condanna con la sentenza impugnata.

La Corte rileva in primo luogo l'inammissibilità del motivo di gravame dal momento che l'appellante non ha proposto alcuna specifica censura contro la decisione impugnata limitandosi a criticare la possibilità che la curatela possa incassare più volte i predetti importi.

Al riguardo può comunque osservarsi che l'esito positivo di un'azione revocatoria promossa dalla curatela non esclude comunque la responsabilità dell'amministratore per il compimento dell'atto di mala gestio oggetto della revocatoria.”

Tale motivazione si palesa errata, sotto entrambi i profili addotti in motivazione.

È errata, innanzitutto, la declaratoria di inammissibilità dell'allegazione difensiva sul punto, basata sulla considerazione che la censura in appello sarebbe stata manchevole di specificità, essendosi limitata a criticare la possibilità che la curatela potesse incassare più volte un importo monetario per lo stesso titolo.

Invero, da un canto, la stessa sentenza impugnata riconosce di aver ben compreso i termini dell'allegazione difensiva, riferendosi la stessa, per l'appunto, alla necessità di verificare l'esatto importo del pregiudizio economico recato alla società dal Tringali

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

per effetto della sua condotta. Del resto, il motivo in esame, nel trascrivere le conclusioni del Tringali in appello, documenta come l'allegazione fosse assistita da evidente specificità, trattandosi di verificare il *quantum* del danno risarcibile.

Ma la sentenza impugnata manifesta la sua erroneità anche nella seconda ragione addotta per la reiezione della questione in esame, laddove afferma che l'esito positivo di un'azione revocatoria non escluderebbe in ogni caso la rilevata responsabilità da *mala gestio* dell'amministratore.

Una simile affermazione rende evidente che la Corte territoriale ha confuso i due piani della disciplina della responsabilità degli amministratori di società, che si staglia in tutta la sua diversità, concettuale prima, giuridica poi: un piano è quello dell'*an debeat*, laddove vengono esaminate le condotte ascritte a *mala gestio* e se ne verifica l'effettiva sussistenza e la relativa effettiva illegittimità; un piano è quello del *quantum debeat*, laddove si verifica la misura del danno risarcibile, come diretto collegamento tra la condotta accertata e il depauperamento del patrimonio della società.

Ebbene, non vi è alcun dubbio che i due piani di indagine siano tra loro nettamente distinti: altro è identificare la condotta dannosa, altro è stimare il danno che è stato prodotto dalla condotta stessa.

E, in tale secondo momento, è del tutto evidente che non si discute in alcun modo di responsabilità, ma di identificazione dell'importo risarcibile. E, in tale momento, è altrettanto evidente che il giudice deve valutare il depauperamento del patrimonio della società, alla luce di tutte le allegazioni e delle prove ritualmente dedotte dalle parti nel giudizio.

Trasponendo tali principi al caso di esame, è evidente che alcuna rilevanza poteva avere l'accertata responsabilità del Tringali per la *mala gestio* inerente alla "questione Co.Vin." sulla diversa e distinta questione della sopravvenuta riduzione del danno arrecato al patrimonio sociale come conseguenza dell'incasso da parte della curatela di una somma di denaro da parte della Co.Vin., in esito a una sentenza favorevole alla curatela emessa in un altro giudizio, con decisione che, secondo quanto afferma il ricorrente nella memoria ex art. 380-*bis*1 cod. proc. civ., sarebbe nelle more divenuta anche irretrattabile. Tale allegazione, se ammissibile, in quanto circostanza sopravvenuta nel corso del presente giudizio, andava verificata nel merito dalla Corte territoriale, con un supplemento di istruttoria, finalizzato a verificare la fondatezza di quanto dedotto dal danneggiante sul punto, al fine di pervenire a quantificare il danno nella sua effettiva dimensione, scongiurando duplicazioni che, con ogni evidenza, sono da escludere, giacché andrebbero a costituire un'indebita locupletazione per il creditore.

Di talché, tale giudizio andrà rieditato nella fase di rinvio, dovendo disattendersi le argomentazioni addotte dal controricorrente sul punto, che non appaiono cogliere nel segno, alla luce di quanto sopra dedotto, e dovendosi, del resto, significativamente rilevare che il fallimento controricorrente non nega - né nel controricorso, né nella memoria - il fatto storico di aver percepito un importo in conseguenza del vittorioso esito del giudizio revocatorio, limitandosi a considerazioni giuridiche sull'inammissibilità e l'irrilevanza della questione che, alla luce di quanto sopra rilevato, appaiono infondate, di talché l'omesso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

accertamento del fatto in esame si mostra del tutto decisivo ai fini del decidere.

b. Secondo motivo: «Falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3, in relazione agli art. 1176 c.c. e 2392 c.c. e ss., che impongono agli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, di operare secondo diligenza (art. 1176 c.c.) rispettando gli obblighi imposti dalla legge, dallo statuto e dal proprio specifico mandato, sotto pena, in difetto, di responsabilità per mala gestio, come prevista e disciplinata dall'art. 2392 c.c. Violazione art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., co. 1, n. 5 per l'assenza di motivazione o quanto meno, perplessa e incomprensibile ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., riguardo alla valutazione della condotta concretamente contestata al Tringali. Violazione art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, per avere la Corte territoriale travisato, senza alcuna logica motivazione ovvero con motivazione meramente apparente, la condotta di Tringali Leonardo consistita nel non aver incassato il prezzo di €. 70.000,00 pattuito per la cessione dell'azienda alla International Tanit Service s.a.r.l., ritenendola ipotesi di mala gestio.».

Il motivo è infondato.

La reiezione del motivo di appello all'uopo formulato dal Tringali sul punto è affidata nella sentenza impugnata alla seguente affermazione: *"L'appellante non ha formulato alcuna istanza istruttoria al fine di documentare siffatti pagamenti, potendo chiedere un ordine di esibizione anche nei confronti della banca per la copia dei bonifici"*.

Per quanto certamente estremamente sintetica, siffatta affermazione va interpretata nel senso che la *ratio* della reiezione del motivo di appello si individua nell'accertata carenza di prova del fatto impeditivo dedotto dal Tringali per confutare l'allegazione avversaria: ovvero che i pagamenti erano stati incassati, e non omessi, da parte sua.

Orbene, trattandosi di fatto impeditivo all'accoglimento dell'avversa domanda di inadempimento, è certo che l'onere di provare tale circostanza incombesse sul Tringali medesimo.

E il motivo in esame, ben lungi che documentare di avere richiesto tempestivamente e reiterato in appello le istanze istruttorie necessarie a provare il suo assunto, si limita a un astratto, quanto inconferente, riferimento al regime generale della responsabilità, finendo per mostrare di non confrontarsi efficacemente con la succinta, ma del tutto riconoscibile, motivazione resa all'uopo dalla Corte territoriale.

2. La sentenza va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e le parti rinviate alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; rigetta il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno
2026.

Il Presidente
Mauro Di Marzio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale